

C11844 - WKI/RAMO DI AZIENDA DI CARMA (GAGLIANICO)

Provvedimento n. 24124

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Wki S.r.l., pervenuta in data 21 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Wki S.r.l. (di seguito, anche Wki) è una società attiva nel commercio, importazione, ed esportazione sia all'ingrosso sia al minuto, o per corrispondenza, di articoli di vestiario, calzature, giochi e giocattoli, di articoli per l'infanzia, articoli da regalo, articoli sportivi, prodotti di cartoleria, libreria, casalinghi, elettrodomestici, apparecchi fotografici ed altro.

Wki è controllata da Holding dei Giochi S.p.A. (di seguito, anche Holding dei Giochi), che ne detiene il 60% del capitale sociale. A sua volta, Holding dei Giochi è interamente controllata da Giochi Preziosi S.p.A. (di seguito, anche Giochi Preziosi). Giochi Preziosi è una società a capo dell'omonimo gruppo, tradizionalmente attivo nel settore del giocattolo e dei prodotti affini, in cui detiene una posizione di primaria importanza a livello nazionale, e oggi attivo anche nei segmenti della scolastica, della prima infanzia, dell'alimentare, dell'editoriale e degli accessori di moda. Il capitale sociale di Giochi Preziosi è detenuto da quattro persone giuridiche e due persone fisiche, ciascuna delle quali con una partecipazione inferiore al 43%.

Nel 2011, il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale da Giochi Preziosi è stato pari a circa 1 miliardo di euro, di cui circa 973,9 milioni di euro realizzati nell'Unione Europea e circa 696,6 milioni di euro realizzati in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto di un ramo di azienda, attualmente nella disponibilità di Carma S.r.l., costituito da un punto vendita ubicato in un centro commerciale, dotato di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio di beni non alimentari e sito a Gaglianico (BI)¹. Il ramo di azienda oggetto di acquisizione sarà attivo nella distribuzione al dettaglio di giocattoli e di prodotti scolastici e sarà comprensivo del diritto di godimento dei locali ove è ubicato il punto vendita, del godimento delle parti e dei servizi comuni alle varie attività presenti nei locali del centro commerciale, del diritto di utilizzo degli impianti, dei beni comuni e delle attrezzature.

Carma S.r.l. è una società attiva nel settore della grande distribuzione di prodotti non alimentari, e principalmente nel commercio al dettaglio di articoli per l'infanzia, abbigliamento, calzature ed accessori per neonati e bambini. La società è controllata da Preca Brummel S.p.A., a sua volta controllata da Sodeco Lux SA.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2011 dal ramo d'azienda oggetto dell'operazione non è disponibile².

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha ad oggetto l'affitto, da parte di Wki, del ramo di azienda di cui sopra³ con decorrenza dalla data di consegna dello stesso e durata sino al 23 marzo 2016, con rinnovo tacito ed automatico di anno in anno e con possibilità delle parti di recedere per qualunque motivo dal 24° mese.

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

¹ [Il ramo di azienda, così come il centro commerciale, sono nella disponibilità di Carma S.r.l. in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto il 24 marzo 2010 e avente scadenza il 23 marzo 2016.]

² [Si precisa che il ramo d'azienda, in quanto parte del centro commerciale, ha svolto attività di distribuzione al dettaglio di prodotti della prima infanzia, ma non ha svolto né attività di distribuzione al dettaglio di giocattoli, né attività di distribuzione al dettaglio di prodotti scolastici.]

³ [Si precisa che, a livello formale, le parti hanno definito l'operazione come "affidamento in gestione di reparto aziendale" che, ai fini della valutazione da parte dell'Autorità, può essere assimilato alla fattispecie giuridica dell'affitto di ramo d'azienda.]

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto

La presente operazione interessa i mercati della distribuzione al dettaglio di giocattoli e di prodotti scolastici⁴. Per giocattolo si intendono le seguenti categorie di prodotto: giocattoli per prima infanzia, *peluche*, giochi di costruzioni, giochi da tavolo, *puzzle*, modellini, giochi all'aperto, gonfiabili, giocattoli elettronici.

Per scolastica si intende, invece, la categoria del c.d. supporto scolastico, che comprende gli zaini, le cartelle e tutto ciò che riguarda la scrittura scolastica (astucci portapenne).

I mercati geografici

Dal punto di vista geografico, i mercati del prodotto sopra individuati hanno dimensione locale in considerazione dei comportamenti d'acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita⁵. Nel caso di specie, in prima approssimazione, l'esatta delimitazione della dimensione geografica può essere circoscritta alla provincia di Biella.

Effetti dell'operazione

Nella provincia di Biella, Holding dei Giochi non è attiva direttamente, con propri punti vendita, nella distribuzione al dettaglio di giocattoli e di prodotti scolastici, ma opera come fornitore della grande distribuzione e dei vari altri canali di vendita al dettaglio (negozi di giocattoli e cartolerie) presenti sul territorio, senza tuttavia raggiungere significative quote di mercato.

L'operazione in esame non appare dunque idonea a modificare sostanzialmente le dinamiche concorrenziali dei mercati rilevanti sopra individuati, posto che si traduce nell'ingresso nei suddetti mercati Holding dei Giochi, mediante l'affitto di un ramo d'azienda che non è mai stato attivo nella vendita delle relative categorie merceologiche, e in considerazione dell'elevata disponibilità nella provincia di Biella di canali di vendita al dettaglio di tali prodotti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

⁴ [Cfr. provv. n. 22250 del 23 marzo 2011, C10975, Holding dei Giochi/Ramo di Azienda di Ganesa, in Boll. n. 12/11.]

⁵ [Cfr. C10975 cit..]